

**Alessandro Kiniger**Partner di B&P Avvocati,  
Rete Giuridica AIAS

## Sottoprodotto: cardine della *circular economy* o rischio aziendale?

Negli anni recenti la circolarità, l'efficace valorizzazione dei residui produttivi e la prevenzione nella produzione dei rifiuti costituiscono il *mantra* per tutte le imprese, sempre più sbilanciate verso un *green thinking* imposto dal mercato e dai principi di sostenibilità.

In questa prospettiva i KPI (Key Performance Indicators) e gli indicatori ESG (Environmental, Social and Governance) sono obiettivi interni all'azienda, che però riportano inevitabilmente i propri effetti anche all'esterno, nel mercato e nella società.

Quella richiesta dal mercato è una sostenibilità ambientale che non sia di facciata e questo obiettivo può essere ostacolato da una disciplina normativa e regolamentare ancora incerta, oggetto di interpretazioni contrastanti e che disattendono apertamente i *desiderata* dell'Unione Europea.

Non è un caso se in tema di circolarità si stia progressivamente sviluppando il contrasto al cosiddetto *greenwashing*, volto a sanzionare proprio l'"ambientalismo di facciata", e se siano sempre più numerose le ipotesi di contestazione per gestione dei residui produttivi in conflitto con la normativa sui rifiuti.

In questi termini è certamente ancora emblematico il concetto di "sottoprodotto", che da un lato è lo strumento che permette all'impresa di riutilizzare un residuo di produzione (preconsumo) al di fuori della disciplina rifiuti e in sostituzione delle materie prime vergini, ma che dall'altro si caratterizza (ancora) per alcune criticità applicative.

Il sottoprodotto è la migliore e più efficace applicazione della prevenzione nella produzione dei rifiuti, obiettivo posto al vertice della gerarchia di cui all'art. 179.

Nonostante siano passati 15 anni dalla sua introduzione e nonostante costituisca lo strumento prioritario per realizzare la *circular economy*, la gerarchia viene ancora considerata un obiettivo programmatico e



astratto e non un'indicazione mandatoria e vincolante tanto per i privati quanto per l'amministrazione. Senza considerare che il nostro ordinamento sconta ancora un approccio che vede nella qualifica e nella gestione come rifiuti la regola aurea e che per questo non valorizza, o addirittura penalizza, lo sviluppo delle possibili deroghe.

In questi termini, i principali ostacoli alla diffusione del concetto di **"sottoprodotto"** sono rappresentati:

- Da alcune interpretazioni giurisprudenziali di massimo rigore e non coerenti con il dato normativo (tra le più recenti citiamo la Cass. Penale n° 22313/2021).
- Da una regolamentazione di dettaglio, prevista dalla normativa (comma 2 dell'art. 184 bis) ma ancora insufficiente e inadeguata.

Da qui la necessità, per le imprese e gli enti, di continuare ad approcciare il sottoprodotto con estrema cautela, atteso il rigore con il quale la prevalente giurisprudenza guarda a questo concetto e alle quattro condizioni che lo qualificano.

Più nel dettaglio.

Il residuo che si intende qualificare come sottoprodotto deve innanzitutto essere originato da un **processo di produzione** di cui costituisce **parte integrante** ma **non scopo primario**. Spesso la prova della prima condizione è semplice e banale (pensiamo a un residuo costituito da un ritaglio plastico). Altre volte, però, lo è meno, come nel caso in cui l'impresa intenda gestire come sottoprodotti residui che derivano da fasi diverse dal processo produttivo, legate al controllo qualità, alla manutenzione, alla movimentazione



dei prodotti o a servizi accessori alla produzione, tra cui l'abbattimento delle emissioni o la depurazione delle acque reflue. Si tratta di zone ancora grigie, sulle quali le indicazioni interpretative non sono sempre univoche (vedi interpello MASE 22 marzo 2023).

La seconda condizione riguarda la **certezza del riutilizzo** del residuo nello stesso e/o in un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione da parte del produttore o di soggetti terzi. Come insegna la giurisprudenza (Cass. Penale n° 8050/2007), la certezza va dimostrata in concreto, con una prova obiettiva, univoca e completa. Se il riutilizzo è previsto nel medesimo ciclo produttivo è opportuno creare un *dossier* che contenga tutta la documentazione gestionale, ed eventualmente autorizzativa, sulla valorizzazione interna del residuo, comprese le procedure e gli schemi di flusso in relazione alle quantità disponibili e reimpiegabili. Se invece il residuo è ceduto a terzi, è fondamentale stipulare un contratto esaustivo e coerente e, ancora prima, qualificare il fornitore verificando in concreto (non solo sulla carta) che la gestione del residuo sarà conforme con quanto richiesto dalla normativa, dal trasporto, al riutilizzo effettivo, passando per l'eventuale deposito.

La terza condizione prevede che un sottoprodotto possa essere utilizzato direttamente o previo trattamento rientrando nella **normale pratica industriale**, tema sul quale vi è ancora un contrasto irrisolto tra la prassi normativo-regolamentare che declina ed esemplifica le normali pratiche (come nel caso del DM 267/2016 per le biomasse o della UNI 10667-2017 per i residui plastici) e l'interpretazione restrittiva della giurisprudenza penale, non condivisibile perché limita irragionevolmente i trattamenti ai quali un residuo può essere sottoposto.

Infine, la quarta condizione richiede che l'ulteriore utilizzo del sottoprodotto sia **legale**, ossia che il residuo soddisfi, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e che **non** porti a **impatti complessivi negativi** sull'ambiente o sulla salute umana. In questi termini, oltre a verificare l'esistenza e la conformità a specifiche normative



tecniche di riferimento per la commercializzazione o l'impiego del residuo (ove esistenti), è necessario dimostrare che il suo utilizzo:

- Non genera impatti sanitario-ambientali peggiorativi rispetto a quelli della materia prima che sostituisce.
- Genera impatti sanitario-ambientali migliorativi rispetto alla sua gestione come rifiuto.

È auspicabile che in futuro la normativa imponga a ogni produttore di residui di verificare la possibilità di sottrarli alla qualifica di rifiuto, rendendo regola ciò che oggi è eccezione.

Nella situazione attuale, peraltro, per garantire una circolarità effettiva e rispettosa della gerarchia, evitando contestazioni penali o di immagine, e per non ingenerare false aspettative nei consumatori, è opportuno che ogni produttore del residuo, al pari di ogni utilizzatore, dimostri univocamente la piena conformità alle quattro condizioni. Per farlo gli strumenti non mancano (contratti, procedure di gestione, autorizzazioni, pareri legali, relazioni tecniche ecc.), ma per essere efficaci e “reggere” in giudizio devono essere coerenti, esaustivi, veritieri e incontestabili.